

**REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 234/2024**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **37631** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

**xxxxx**, nato a xxxxxxx il xxxxxxx e residente in xxxxxx alla via xxxxxxxx - Codice Fiscale n. xxxxxxxx - rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Falconieri e domiciliato come in atti;

**contro**

**I.N.P.S.,** in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

**Visto** il Codice di Giustizia Contabile;

**Uditi,** all'udienza in data xxxxxxx con l'assistenza del Segretario dott.ssa Anna Rossano, l'avv. Falconieri per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data xxxxxxxx, come sopra generalizzato, riferisce:

- che con nota n.xxxxxxxx l'I.N.P.S. trasmetteva l'atto xxxxxxxxx di riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità;
- che con Processo Verbale xxxxxxx, la C.M.O. di xxxxxx riscontrava "

*spondilodiscoartrosi cervicale EDD C4 – C5 – C5 – C6- C6- C7*", ascrivibile a cgt. VIII Tab. A;

- che con parere n.xxxxxxx del xxxxxxx, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva la predetta infermità dipendente da causa di servizio;

- che con decreto n.xxxxxx del xxxxxxx della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale si stabiliva che l'infermità "*spondilodiscoartrosi cervicale con EDD multiple e segni EGM grafici di sofferenza neurogena"* dipendeva da fatti di servizio;

- che con Processo Verbale xxxxxx, trasmesso dall'I.N.P.S., la C.M.O. di xxxxx stabiliva che la precitata infermità fosse ascrivibile a cgt. VIII Tab. A;

- di aver presentato in data xxxxxx istanza per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato;

- di aver diffidato l'ente previdenziale con atto del xxxxxx a provvedere, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato a decorrere dalla domanda, oltre accessori.

Si è costituito l'I.N.P.S., segnalando che la competente Direzione Provinciale di xxxxxxx ha provveduto alla determinazione del diritto e alla liquidazione della prestazione invocata con atto numero xxxxxxxx, con il quale è stata conferita al ricorrente la pensione privilegiata di ottava categoria con decorrenza dal xxxxxx, il cui pagamento del beneficio, insieme ai relativi arretrati, è stato predisposto con la rata di pensione del mese di settembre

xxxxxx.

L'Istituto ha dunque chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

All'udienza del xxxxxx, le parti hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Come detto, le parti si sono date reciprocamente atto dell'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in favore del ricorrente, unitamente agli arretrati, nei termini prospettati nel ricorso in esame.

Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Il riconoscimento della pretesa da parte dell'I.N.P.S. dopo la presentazione del ricorso comporta la soccombenza virtuale con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37631,** dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell'importo complessivo di €. 300,00 (trecento/00), da distrarsi in favore del legale antistatario.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data xxxxxx.

**IL GIUDICE**

Andrea Costa

F.to digitalmente

Depositata il 03.12.2024

Il Funzionario

Dott.ssa Anna Rossano

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

**DISPONE**

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

**IL GIUDICE**

Andrea Costa

F.to digitalmente

Depositata il 03.12.2024

Il Funzionario

Dott.ssa Anna Rossano

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 03.12.2024

Il Funzionario

Dott.ssa Anna Rossano

F.to digitalmente